



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 3 settembre 2009

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Amedeo Citarella, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(344) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA CARNEVALE (all'epoca dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, persona che svolgeva attività all'interno o nell'interesse della Soc. Udinese Calcio SpA ed attualmente tesserato per la stessa Società) E DELLA SOCIETA' UDINESE CALCIO SpA (nota n. 8286/499pf08-09/SP/blp del 16.6.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 16.6.2009 nei confronti di:

- Sig. Andrea Carnevale, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 1 del "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2008/2009", diffuso dalla Segreteria Federale della F.I.G.C., con nota prot. N°. 1849.1 del 19.6.2008;
- Udinese Calcio Spa, per responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, CGS.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Andrea Carnevale e la società Udinese Calcio SpA, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS ("pena base per il Sig. Andrea Carnevale sanzione dell'inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a giorni 45 di inibizione"); (pena base per la società Udinese Calcio SpA sanzione dell'ammenda di € 12.000,00, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS, a € 8.000,00 di ammenda").

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo

grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque) al Sig. Andrea Carnevale e dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) alla società Udinese Calcio Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Michele Morone, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Pro Capoterra 2000) E DELLA SOCIETA' ASD PRO CAPOTERRA 2000 (nota n. 615/1316pf07-08/AM/ma del 23.7.2009).

La Procura Federale con atto del 23 luglio 2009 ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Mariano Marras, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di presidente della società ASD Pro Capoterra 2000 e la società medesima: dovendo rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS e dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF; e la seconda dell'art. 4, co. 1, CGS e dell'art. 94 ter, co. 11, NOIF.

La società, infatti, non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti del 12 settembre 2008, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore Rafael Missio della somma di Euro 5000,00 entro il termine di trenta giorni a far data dalla comunicazione della decisione medesima, avvenuta con nota del 4 marzo 2009.

La società deferita ed il suo legale rappresentante non sono comparsi all'udienza odierna, nel corso della quale la Procura ha chiesto la inibizione per mesi 6 per il Sig. Marras e la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica a carico della società; da scontarsi nell'attuale stagione sportiva.

Il deferimento è fondato.

E tanto sul presupposto della decisione della C.A.E. del 12 settembre 2008 ritualmente comunicata alla società deferita con nota del 4 marzo 2009 non opposta.

Per contro non risulta che la società deferita abbia eseguito il pagamento, così rendendosi responsabile delle violazioni imputate sia ad essa che al proprio rappresentante legale.
Le sanzioni conseguenti appaiono congrue e vanno comminate

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale infligge al Sig. Mariano Marras l'inibizione di mesi 4 (quattro) ed alla società ASD Pro Capoterra 2000 la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva in corso.